

- 4) L'articolo 5 è abrogato.
- 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Programmazione**

1. La programmazione indicativa pluriennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.

2. Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell'ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un'analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l'uguaglianza dei sessi, l'ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale è allegato un progetto del programma indicativo pluriennale. È selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all'articolo 2. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza, al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni. Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo pluriennale sono esaminati dal comitato determinato su base geografica competente per lo sviluppo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato "il comitato". Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Il programma indicativo pluriennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati è trasmesso per informazione al comitato. Il documento è discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.

4. Una volta all'anno il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo pluriennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo pluriennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.

5. Una volta all'anno il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell'anno successivo.»

- 6) L'articolo 7, paragrafo 2, è abrogato.
- 7) L'articolo 8 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La Commissione è assistita dal comitato per il Sudafrica, in seguito denominato "comitato".»
- b) nei paragrafi 5 e 6, l'importo di «5 milioni di EUR» è sostituito da «8 milioni di EUR».
- 8) All'articolo 10, paragrafo 1, l'importo di «885,5 milioni di EUR» è sostituito da «900,5 milioni di EUR».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.

Per il Parlamento europeo  
J. BORRELL FONTELLES  
Il presidente

Per il Consiglio  
A. NICOLAI  
Il presidente